



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE POLITICHE DELLO SPORT

*** UFFICIO SPORT ***

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ARTICOLO 1

Finalità

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina la concessione di contributi economici a sostegno delle attività sportive degli atleti, delle Associazioni, delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce, infatti, il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo e favorisce la promozione e la diffusione delle attività e delle iniziative sportive rivolte a tutte le categorie di utenti.
3. Il presente regolamento intende:
 - a) Valorizzare e sostenere le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche con sede legale nel territorio del Comune di Siracusa che conseguano risultati agonistici d'eccellenza;
 - b) Sostenere e promuovere la capacità di attuare progetti di Innovazione Sociale con particolare riferimento alla promozione dell'inclusione nella pratica sportiva delle persone diversamente abili.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI
 - che svolgono la loro attività nel Comune di Siracusa,
 - che sono legalmente riconosciute da almeno un anno,
 - che abbiano indicato nello statuto che non hanno nessun fine di lucro.
2. I suddetti soggetti devono promuovere la pratica di uno sport compreso nel novero delle discipline previste dai Giochi Olimpici e Giochi Paraolimpici estivi-invernali del quadriennio olimpico/paraolimpico.
3. Tutti i contributi economici erogati dall'Amministrazione Comunale sono facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.



CITTÀ DI SIRACUSA

ARTICOLO 3

Esclusioni

1. Non possono essere soggetti beneficiari di contributi economici, coloro che:
 - a) Siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei due anni precedenti dalla pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo;
 - b) Siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo;
 - c) Siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione dell'Avviso per l'erogazione del contributo, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

ARTICOLO 4

Modalità di assegnazione del contributo

1. Ogni anno entro 60 gg. dalla data di esecutività del bilancio di previsione la Giunta Comunale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sportive con propria deliberazione assegnerà al Dirigente competente i criteri e le modalità di erogazione e le percentuali da destinare alle finalità indicate nel comma 3 del presente articolo.
2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi sono quelle assegnate all'apposita voce di bilancio di previsione relativa ai contributi, economici per l'attività sportiva.
3. L'ammontare dei fondi sarà destinato alle seguenti finalità:
 - a. Valorizzazione a sostegno delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche con sede legale nel territorio del Comune di Siracusa che hanno ottenuto evidenze d'eccellenza nella precedente stagione agonistica.
 - b. Progetti di Innovazione Sociale con particolare riferimento alla promozione dell'inclusione nella pratica sportiva delle persone diversamente abili nell'anno precedente della domanda di contributo.
 - c. Sostegno alla partecipazione di atleti a manifestazioni sportive e campionati a livello nazionale ed internazionale nella stagione agonistica nell'anno precedente.



CITTÀ DI SIRACUSA

ARTICOLO 5 Avviso Pubblico

Il Dirigente dell'Ufficio Politiche dello Sport predisporrà l'Avviso Pubblico fissando i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo. L'Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune e ne verrà data ampia pubblicità.

ARTICOLO 6 Criteri per l'erogazione del contributo

1. Criteri di valutazione dell'eccellenza sportiva:
 - a) Numero titoli sportivi nazionali individuali o di squadra nell'anno agonistico precedente la domanda di contributo;
 - b) Numero atleti, **tecnici, maestri e allenatori** convocati in **rappresentative** nazionali nell'anno agonistico precedente la domanda di contributo;
 - c) Numero partecipazione a campionati di serie nazionali nell'anno agonistico precedente la domanda di contributo;
2. Criteri di valutazione del progetto di Innovazione Sociale finalizzato all'inclusione delle persone disabili nella pratica sportiva con particolare riferimento a:
 - a) Obiettivi specifici del progetto;
 - b) Destinatari diretti;
 - c) Destinatari indiretti;
 - d) Attività previste;
 - e) Prodotti di comunicazione previsti.
3. Criteri di valutazione della partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali:
 - a) Natura della manifestazione;
 - b) Luogo della manifestazione e modalità di svolgimento;
 - c) Costi della manifestazione.



CITTÀ DI SIRACUSA

ARTICOLO 7

Modalità di presentazione e valutazione delle domande

1. L'Ufficio Politiche dello Sport esegue l'istruttoria delle domande pervenute, verificando l'ammissibilità del soggetto proponente, la completezza, adeguatezza e coerenza della documentazione prodotta.
2. Saranno valutate soltanto le domande dei soggetti ammissibili secondo i parametri tecnici definiti nel bando.
3. L'assegnazione dei contributi economici avverrà con specifici provvedimenti.
4. I risultati e i progetti premiati saranno pubblicati sul sito del Comune.

ARTICOLO 8

Controlli

1. L'Ufficio Politiche dello Sport svolgerà controlli a campione sui beneficiari dei contributi, mediante ispezioni, sopralluoghi, richiesta di documentazione, analisi della documentazione contabile ed amministrativa.
2. La violazione di disposizioni sostanziali di cui al presente Regolamento e al conseguente bando attuativo, comporta:
 - a) La decadenza del contributo;
 - b) La comminazione di sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00, con le modalità di cui alla L. n. 689/81 e successive modificazioni;
 - c) **La segnalazione alla Federazione Nazionale di appartenenza e al C.O.N.I.**
3. Sono comunque fatte salve le ulteriori responsabilità previste dall'Ordinamento e le possibili azioni risarcitorie attivabili dall'Amministrazione.